



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 849 DEL 3 AGOSTO 2016

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal RTP Freda Sabrina – Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la realizzazione di rilievi strumentali, indagini specialistiche, progetto esecutivo delle strutture e miglioramento sismico, progetto di restauro dell'immobile di proprietà del Comune di Piacenza denominato "Ex Chiesa Del Carmine". Importo a base di gara euro: 102.400,00. S.A.: Comune di Piacenza.

PREC 83/15/S

Progettazione. Incarichi e livelli - Compensi.

Tra i vari livelli di progettazione esiste un rapporto di stretta simmetria che depone per una progettazione in progress, cioè per livelli successivi di approfondimento, in cui il vincolo esistente tra i diversi stadi, di natura funzionale, è destinato a risolversi nella progettazione esecutiva.

Art. 90 , d.lgs. 163/2006

Con riferimento all'affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e ai compensi professionali, è compito della stazione appaltante rendere noto negli atti di gara le modalità di calcolo del corrispettivo, motivando circa la congruità dell'importo determinato, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da appaltare, al fine di garantire la qualità delle stesse.

D.M. 143/2013.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n.15379 del 12.2.2015 presentata dal RTP Freda Sabrina relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la realizzazione di rilievi strumentali, indagini specialistiche, progetto esecutivo delle strutture e miglioramento sismico, progetto di restauro dell'immobile di proprietà del Comune di Piacenza denominato "Ex Chiesa Del Carmine";

VISTE in particolare, le censure mosse in merito alla legittimità del bando di gara in esame con riferimento alla mancanza di un progetto preliminare, alla mancata indicazione del compenso del progetto definitivo di recupero architettonico, considerato parte dell'offerta migliorativa e all'applicazione non corretta dei parametri per il calcolo del compenso di cui al D.M. 143/2013;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30.3.2015;

VISTE le osservazioni formulate dalla stazione appaltante con le quali preliminarmente precisa che con determina dirigenziale del 13.2.2015 veniva approvata l'aggiudicazione definitiva in favore del RTP Montagni/Podestà/Modus S.r.l./Ricci/CO.ART S.r.l./Merlaldo/Dal Bò e che il RTP istante si classificava 5° in graduatoria. Con riferimento alla mancanza di un progetto preliminare la stazione appaltante evidenzia che oggetto dell'incarico non è la sola progettazione definitiva/esecutiva delle



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

strutture, ma un più articolato e complesso servizio tecnico professionale e che le prestazioni professionali sono interconnesse e non si è voluto artificiosamente dividerle. Circa il secondo profilo di doglianza, il Comune rappresenta che il progetto di recupero architettonico costituisce una elaborazione di sintesi delle analisi richieste nel disciplinare di gara al punto B “Analisi e indagini relative allo stato di conservazione”. Sul punto precisa che con nota del 14.10.2014 l’amministrazione ha riscontrato alla FAQ avanzata da parte istante, chiarendo come l’importo a base di gara comprendesse la voce “sviluppo degli elementi di cui all’offerta migliorativa” pari a euro 12.000. In merito al terzo profilo di doglianza, il Comune sostiene che il parametro relativo al grado di complessità pari a 0,5 (zona con pericolosità sismica molto bassa) utilizzato per il calcolo del compenso di cui al D.M. 143/2013 sia congruo;

VISTA la memoria inoltrata da parte istante con le quali contesta quanto dedotto dal Comune di Piacenza nelle proprie osservazioni;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che nel caso in esame oggetto dell’affidamento risulta essere un incarico professionale da espletarsi secondo diverse fasi (sei) quali: rilievi strumentali, analisi e indagini relative allo stato di conservazione, analisi geologiche, progetto esecutivo delle strutture, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008;

RILEVATO che le prestazioni richieste nella *lex specialis*, come evidenziato dalla stazione appaltante, risultano propedeutiche alla definizione di un progetto preliminare e necessariamente volte a un approfondimento del progetto nella fase definiva-esecutiva, risultando le stesse interconnesse tra loro;

TENUTO CONTO di quanto evidenziato dalla giurisprudenza circa il rapporto di stretta simmetria esistente tra i vari stadi di progettazione (TAR Campania Napoli, 19 marzo 2014, n. 1578), che ha sottolineato «la preferenza del legislatore per una progettazione in progress, cioè per livelli successivi di approfondimento, in cui il vincolo esistente tra i vari livelli, di natura funzionale, è destinato a risolversi nella progettazione esecutiva, che costituisce la conclusione di un percorso armonico che racchiude tutte le fasi che in essa finiscono per ritrovarsi»;

CONSIDERATO che, in merito al profilo di contestazione relativo alla non corretta applicazione dei parametri per il calcolo del compenso di cui al D.M. 143/2013, giova richiamare l’interpretazione fornita dall’Autorità nella determinazione n. 4/2015 laddove ha affermato: «*al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria). In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d),*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente»;

CONSIDERATO quindi che è compito della stazione appaltante rendere noto negli atti di gara le modalità di calcolo del corrispettivo, motivando circa la congruità dell'importo determinato, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni da appaltare, al fine di garantire la qualità delle stesse, cosa che nel caso in esame appare essere stato compiuto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara in questione appare conforme e coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016
Il segretario Rosetta Greco